



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 296 del 01/04/2022

Determinazione di Settore N. 97 del 01/04/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA ANTIVIRUS.

Richiamato il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamato il decreto legge n 228 del 30 dicembre 2021 che ha previsto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 20841 del 31.12.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.06.2022;

Visti:

- l'articolo 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 2, punto c), con cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel predisponendo bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la determina n 258 del 17.03.2022 con la quale si provvedeva all'affidamento alla Datamarket s.r.l. con sede in Teramo, Via Bafile, 8 – P.I. 00884490673 della fornitura di un prodotto denominato “whatchguard antivirus edpr” per la durata di anni 1 per un prezzo di €. 45.00 oltre IVA a postazione per un totale di n 35 postazioni oltre attività di configurazione ed installazione per un totale complessivo di € 2.653,50;

Dato atto che in fase di impegno non si è tenuto conto di apparecchi portatili e ulteriori postazioni e che pertanto si rende necessario provvedere all'installazione di ulteriori 10 licenze ad integrazione della somma impegnata giusto determina n 258 del 17.03.2022;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

☛ l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

☛ l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

☛ l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che, in considerazione della natura e dell'importo del servizio in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto interpellando un'unica ditta, la Datamarket s.r.l. con sede in Teramo, Via Bafile, 8 – P.I. 00884490673, che si è resa disponibile alla fornitura di un prodotto denominato “whatchguard antivirus edpr” per la durata di anni 1 per un prezzo di €. 45.00 oltre IVA a postazione per un totale di ulteriori n 10 postazioni oltre attività di configurazione ed installazione, giusto preventivo presentato in data 31.03.2022, prot. N. 5833, per un totale complessivo di € 768,60 IVA compresa;

Ritenuto che trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria e considerato che, il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa desunta da analisi prezzi ed indagini di mercato informali;

Dato atto che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 € e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Richiamato l'art. 192 del T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;

Precisato, pertanto, ai sensi del citato art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- ☛ con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Ulteriori licenze antivirus per n 10 postazioni;
- ☛ il contratto ha per oggetto la fornitura materiale informatico;
- ☛ l'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 14;
- ☛ la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg del D.P.R. n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;

Visto pertanto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_29732492 con scadenza validità il 07.06.2022 dalla quale risulta che la Datamarket s.r.l. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Vista l'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, giusto prot. n 4590 del 14.03.2022 con la quale lo stesso Legale Rappresentante dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

Considerato che, così come previsto dalle Linee guida n.4 dell'ANAC, aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso ed al pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;

Preso atto che il contratto può concludersi mediante scambio di lettera commerciale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32, c.14, del D. Lgs. n.50/2016;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z57358CB9A;

Effettuata la verifica esperita sul casellario ANAC – sezione ‘Annotazioni riservate’ in data 31.03.2022 che si allega alla presente determina e che ha prodotto esito negativo;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 119/5 del bilancio 2022/2024 annualità 2022, sufficientemente capiente;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) impegnare a favore della Datamarket s.r.l. con sede in Teramo, Via Bafile, 8 – P.I. 00884490673, per la fornitura di un prodotto denominato “whatchguard antivirus edpr” per la durata di anni 1 per un prezzo di €. 45.00 oltre IVA a postazione per un totale di ulteriori n 10 postazioni oltre attività di configurazione ed installazione per un totale complessivo di € 786,60, integrando l'impegno assunto 205/2022 giusto determina n 258 del 17.03.2022;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Missione	01	Programma	03	Titolo	1	Macroagg.	03
Cap./Art.	119/5	Descrizione	SPESE PER L'INFORMATICA - NUOVE IMPLEMENTAZIONI				
SIOPE	CIG	Z57358CB9A	CUP				
Creditore	Datamarket s.r.l.						
Causale	Antivirus “whatchguard antivirus edpr” per la durata di anni 1.						

4) di imputare la spesa complessiva di € 786,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2022	1.03.02.07.006	119/5	€ 786,60

Data scadenza pagamento	Importo
2022	€ 786,60

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i la Datamarket s.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma
Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
ROMANDINI LUCA

Il Responsabile del Servizio
GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 01/04/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 357

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 10/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA